

La Giustizia è davvero “in nome del popolo italiano”?

Confronto con il modello degli Stati Uniti.

Le intenzioni dei Padri Costituenti che hanno disegnato il nostro ordinamento giurisdizionale dovevano essere tra le più nobili, tant'è che l'art. 101, primo comma, della nostra Costituzione recita: “La giustizia è amministrata in nome del popolo”. Tuttavia, nel nostro Paese accade sempre più spesso che “ottenere giustizia” stia diventando un qualcosa a disposizione solo di quei pochi che possono permettersi di sostenere i costi ed i tempi di un processo (civile, penale, amministrativo e tributario), che si caratterizza più per le sue lungaggini e le sue formalità che per le risposte in grado di dare. Al riguardo, il malfunzionamento della giustizia italiana (specie quella civile che, viste le circostanze, sarebbe forse meglio chiamare “incivile” e che ci costa secondo la Banca d'Italia più dell'1% del PIL) è stato nuovamente testimoniato da un recente rapporto per cui l'Italia è la maglia nera tra i Paesi dell'OCSE per la durata del processo civile, considerato che per i nostri tre gradi di giudizio servono 8 anni contro il tempo medio stimato di 788 giorni. I tempi biblici dei processi rallentano la crescita e generano sfiducia nell'intero Paese Italia; inoltre, favoriscono l'attecchire di organizzazioni criminali che, specie laddove lo Stato non riesce ad assicurare il rispetto delle regole e quindi a far percepire la giustizia come “giusta”, tendono ad assicurare le soluzioni in caso di conflitti e quindi a sostituirsi alle Istituzioni a ciò deputate tanto da arrivare all'ossimoro per cui ad esempio “è Stato la mafia”. Una spinta di tipo liberale deve necessariamente volgere lo sguardo alle vincenti esperienze capitalistiche, tra le quali sarebbe ad esempio quanto mai opportuno trarre spunto dalle best practices diffuse negli Stati Uniti d'America. L'obiezione alla generale esportabilità in Italia del modello in oggetto è presto detta: il processo americano si basa su un sistema di common law mentre il nostro è fondato su una secolare tradizione di civil law. Tuttavia, fermo restando la differenza appena evidenziata, la globalizzazione mondiale ci impone necessariamente un confronto a tutti i livelli con realtà molto diverse che fungano da stimolo. In questa prospettiva si inseriscono alcune misure adottate dal governo con il recente “Decreto del Fare”. Il riferimento è, in primis, al richiamo nelle norme italiane di diritto fallimentare del modello statunitense (ed in particolare del Chapter 11), laddove alle aziende in crisi viene evitato il fallimento, concedendo loro una protezione dai creditori e quindi la possibilità di continuare a lavorare per evitare la chiusura.

Ancora, davvero lodevole – nell'ottica finalmente di una decisa apertura verso la internazionalizzazione – è la istituzione di un Foro per le società con sede all'estero, nel senso che tutti i procedimenti che coinvolgeranno imprese straniere (le quali devono ad esempio riscuotere dei

crediti) saranno trattati obbligatoriamente in un sede giudiziaria specifica.

Infine, resta da valutare l'effetto della reintroduzione della mediazione civile obbligatoria, strumento controverso già adottato tre anni fa e bocciato dalla Corte Costituzionale per vizi di forma, le cui origini sono peraltro riconducibili proprio agli Stati Uniti dove si sono sviluppate prima che in ogni altra parte del mondo le procedure di Alternative Dispute Resolution.

Queste misure possono rappresentare la base da cui ripartire, con l'avvertenza che nel nostro Paese – dove attualmente regna la “incertezza” del diritto – c'è ancora tanto da fare per acquisire una nuova credibilità in tema di giustizia. Perché il problema di fondo è probabilmente la generale mancanza di fiducia nelle Istituzioni che dovrebbero assicurare una giustizia rapida ed efficiente.

Al riguardo, la Costituzione Americana del 1789 rappresenta ancora oggi la “bussola” del diritto negli Stati Uniti e viene “rispettata” e percepita come effettivamente vincolante; basti pensare al sesto Emendamento per il quale in materia penale l'accusato ha diritto ad un processo rapido e veloce.

Ed allora, a prescindere dalla efficacia o meno di singole misure, perché non ripartire anche noi dalla base, rivalorizzando anche la nostra di Costituzione? Da anni è all'ordine del giorno una sua revisione ma probabilmente, più che un Bicamerale deputata a riformarla o a dichiararla come ufficialmente desueta, sarebbe opportuno imporne prima la sua applicazione in toto e nel rispetto dei suoi principi ispiratori, ricordando che, tutto sommato, la nostra legge superiore non ha nemmeno 70 anni ed è quindi relativamente “giovane”.

In fondo, anche al fine di realizzare un rilevante piano di liberalizzazioni, basterebbe iniziare a tutelare per davvero gli interessi della collettività (“in nome del popolo”) e non già quelli di singole categorie. E ricordare che la nostra nazione è pur sempre la culla della cultura giuridica, discendente diretta del Diritto Romano.

Paolo Zagami